



COMUNE DI CASALMAGGIORE

(PROVINCIA DI CREMONA)

P.zza Garibaldi 26 – 26041

CF/P.IVA 00304940190

Tel. 0375/284411

Fax. 0375/200251

Posta certificata:

protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it

web <http://www.comune.casalmaggiore.cr.it>

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN SEDI STRADALI E AREE PUBBLICHE

Schema adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 01.12.2018

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____

SEZIONE I
ESECUZIONE DI LAVORI SU SEDI STRADALI

ART. 1	4
OGGETTO E FINALITA'	4
ART. 2	4
COMPETENZE	4
ART. 3	4
TIPI DI ALLACCIAMENTI	4
ART. 4	5
MODALITA' DI RICHIESTA	5
ART. 5	5
NULLA OSTA PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE	5
ART.6	5
DEPOSITO	5
ART.7	5
AGGIORNAMENTO TARIFFE	5
ART. 8	5
ESECUZIONE LAVORI E PRESCRIZIONI	5
ART.9	7
TEMPI DI ESECUZIONE E OCCUPAZIONE DELLA CARREGGIATA	7
ART. 10	7
DEROGHE	7
ART.11	8
SANZIONI	8

SEZIONE II
ESECUZIONE LAVORI SU SEDI STRADALI FINALIZZATI ALLA POSA DI CAVI IN FIBRA OTTICA E
MODALITA' DI CONCESSIONE

ART. 12	9
CONCESSIONE DELL'USO DI INFRASTRUTTURE COMUNALI	9
ART. 13	10

<u>DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA</u>	<u>10</u>
<u>ART. 14</u>	<u>11</u>
<u>GARANZIE</u>	<u>11</u>
<u>ART. 15</u>	<u>11</u>
<u>PROCEDURE PER SPOSTAMENTI E DISMISSIONE INFRASTRUTTURE</u>	<u>11</u>
<u>ART. 16</u>	<u>12</u>
<u>DANNI E PENALI</u>	<u>12</u>
<u>ART. 17</u>	<u>12</u>
<u>ONERI</u>	<u>12</u>
<u>ART.18</u>	<u>13</u>
<u>OCCUPAZIONI ABUSIVE</u>	<u>13</u>

SEZIONE I
ESECUZIONE DI LAVORI SU SEDI STRADALI

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina, nella prima Sezione, la modalità, i termini ed i costi per la manomissione del suolo pubblico o ad uso pubblico.

Nella seconda Sezione sono regolamentate le problematiche legate alla realizzazione e la gestione di reti di telecomunicazioni, in base alle linee guida di cui alla Direttiva P . C. M. 3 marzo 1999 "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici" ed in riferimento al D , Lgs. 01.08.2003 n. 259 "Codice delle Comunicazioni elettroniche" e alla L. 01.08.2002 n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti " D. L . 112/2008 - 133/2008, D.Lgs n. 33 del 15.02.2016 "Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità". In particolare sono disciplinate le condizioni per l'accesso alle infrastrutture esistenti di proprietà del Comune da parte degli operatori di telecomunicazioni che intendono posare nuove reti ed impianti di comunicazione elettronica di qualsiasi genere nell'ambito territoriale del Comune.

ART. 2 - COMPETENZE

Il controllo dei lavori di manomissione del suolo pubblico è di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale tramite il Servizio Ambiente e Manutenzione del Patrimonio Comunale.

ART. 3 - TIPI DI ALLACCIAMENTI

E' intesa manomissione ogni opera che altera lo stato attuale delle aree e degli spazi pubblici.

Detta manomissione è autorizzabile:

- a) per la posa di collettori fognari, tubazioni dell'acquedotto, posa di cavi, ecc.;
- b) per allacciamenti alla pubblica fognatura ed al civico acquedotto;
- c) per allacciamento al metanodotto;
- d) per derivazioni della rete elettrica e della rete telefonica;
- e) per la posa di cavi in fibra ottica, banda larga e similari;
- f) per la posa in opera di segnaletica e di cartelli pubblicitari.

ART. 4 - MODALITA' DI RICHIESTA

Per l'esecuzione delle opere previste dal precedente articolo 3, l'interessato dovrà presentare domanda in bollo al Sindaco, su apposito modello reperibile sul sito Internet del Comune o presso il Centro Servizi al Cittadino.

Per le opere previste dal precedente articolo 3, alla domanda va allegata una planimetria in scala non superiore a 1:200, con le indicazioni del tracciato e di tutti gli elementi utili all'esatta identificazione dell'opera da eseguire nonché dei sistemi da adottare.

La segnalazione stradale del cantiere, ai sensi del decreto legislativo 81/2008, sarà a carico del richiedente.

ART. 5 - NULLA OSTA PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE

Il Responsabile del Servizio Ambiente e Manutenzione del Patrimonio comunale rilascerà il nullaosta per l'esecuzione delle opere di manomissione del suolo pubblico o ad uso pubblico di cui all'art. 3, sulla quale saranno riportati i seguenti dati:

- a) Data d'inizio lavori;
- b) Tipo di strada o superficie interessata;
- c) Prescrizioni ripristino;
- d) Estremi del versamento del deposito cauzionale;
- e) Data di fine lavori.

ART. 6 - DEPOSITO

Il nullaosta è subordinato al deposito agli uffici comunali della somma o garanzia fideiussoria stabilita per la realizzazione delle opere di cui al successivo art. 8.

ART. 7 - AGGIORNAMENTO TARIFFE

Le tariffe base sulle quali sono calcolati gli importi da depositare possono essere adeguate annualmente con tabella parametrica predisposta dal Settore Ambiente e Manutenzione del Patrimonio comunale e approvata con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 8 - ESECUZIONE DEI LAVORI E PRESCRIZIONI

I lavori dovranno essere eseguiti nel termine di 180 gg. dall'effettivo pagamento, regolarmente comunicato ovvero, in caso di deroga, dal rilascio dell'autorizzazione del servizio competente.

Con l'esecuzione delle opere le responsabilità inerenti alle stesse sono a carico del richiedente.

Per le opere appaltate, le ditte assuntrici dei lavori saranno le uniche responsabili. Alle stesse Ditte appaltatrici dei lavori di manomissione suolo pubblico spetta l'onere del coordinamento di servizi sotterranei con tutte le aziende, società concessionarie o privati conduttori. Le stesse

provvederanno di volta in volta alla richiesta di segnalazione della esistenza di manufatti, cavi e canalizzazioni interrati da parte delle aziende erogatrici del servizio.

I lavori dovranno essere condotti con la massima cura e diligenza ripristinando lo stato dei luoghi.

I materiali utilizzati per l'esecuzione dell'allacciamento dovranno essere di prima scelta.

Per i ripristini non dovrà, di norma, essere utilizzato il materiale di risulta, che dovrà invece essere allontanato da luogo.

Qualora dall'esecuzione dell'allacciamento si dovessero produrre avvallamenti o dossi, perché non eseguito conformemente alle prescrizioni del presente regolamento nonché dell'ufficio tecnico ovvero per il normale assestamento del suolo, lo stesso dovrà essere prontamente sistemato a cura e spese del privato o della ditta esecutrice, senza alcun aggravio di oneri per l'Amministrazione Comunale che si riserva, comunque, di incamerare la cauzione e di intervenire direttamente.

Nel caso di scavi longitudinali sulla sede di marciapiedi dovranno essere eseguiti in modo da non compromettere la cordonatura, se questa è in buone condizioni, e dovrà comunque essere mantenuta tale. Se fosse necessaria od opportuna la completa sostituzione del cordolo la fornitura dello stesso sarà a carico dell'esecutore.

Nel caso di scavi che interessino trasversalmente la sede stradale dovrà essere previsto un ripristino finale con tappeto d'usura che dovrà essere esteso a sormonto dell'esistente sino ad una larghezza totale di almeno ml. 10.

Nel caso di scavi di modesta entità che interessino la carreggiata stradale o marciapiedi, non superiori a 2 mq, dovrà essere previsto un tappeto d'usura che dovrà sormontare di cm 100 i bordi della pavimentazione esistente. Nel caso si tratti di più tagli di modesta entità a distanza ravvicinata il ripristino dovrà essere esteso a tutto il tratto interessato.

Nel caso di intervento su strade asfaltate o pavimentate con altro materiale il privato o l'impresa avrà l'obbligo di effettuare il ripristino del manto esteso ad almeno una corsia stradale (ovvero a tutta la sede stradale nel caso di manomissione di tutta la larghezza della carreggiata) e per uno sviluppo di 1,00 m per lato oltre al tratto interessato dalla manomissione, nonché la segnaletica orizzontale e verticale.

Per quanto riguarda le strade asfaltate, se l'intervento è in prossimità della linea di mezzaria stradale, il ripristino deve essere effettuato su tutta la larghezza della strada.

La cauzione sarà svincolata o restituita entro 180 gg. dalla data di comunicazione di ultimazione delle opere all'ufficio tecnico comunale. I lavori non potranno iniziare prima del deposito della predetta cauzione. In assenza verranno applicate le sanzioni di cui al successivo art. 11.

La somma da depositare o l'importo della garanzia fideiussoria sarà calcolata secondo il seguente schema:

Asfalto

- fino a 5 mq di ripristino € 300,00=

- oltre 5 mq ulteriori € 100,00= ogni 5 mq o frazione di esso.

Sterrato

- fino a 5 mq di ripristino € 200,00.=
- oltre 5 mq ulteriori € 75,00.= ogni 5 mq o frazione di esso

Selciato, pietra, porfido o simile

- fino a 5 mq di ripristino € 500,00.=
- oltre 5 mq ulteriori € 150,00.= ogni 5 mq o frazione di esso

Alle società o ad enti gestori di pubblici servizi è data la possibilità di provvedere ad uno o più versamenti cumulativi, semestrali o annuali, calcolati sulla base della programmazione dei lavori, anche se, sulle singole autorizzazioni, sarà sempre indicato l'importo del deposito cauzionale, a garanzia del corretto ripristino, inerente il lavoro specifico.

ART. 9 - TEMPI DI ESECUZIONE E OCCUPAZIONE DELLA CARREGGIATA

Il nullaosta di cui all'art. 5 sarà emanato entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda al protocollo.

La decadenza del nullaosta per decorrenza dei termini comporta la sola restituzione della somma deposita o della garanzia fideiussoria.

Prima dell'effettivo inizio dei lavori dovrà essere data comunicazione al Servizio Ambiente e manutenzione del Patrimonio comunale.

Per l'occupazione totale o parziale della carreggiata, o quando non sia garantito il doppio senso di marcia, è fatto obbligo all'impresa esecutrice dei lavori di richiedere preventivamente (almeno 4 giorni lavorativi) al servizio di Polizia Locale l'emissione della necessaria ordinanza, nonché l'individuazione di eventuali percorsi alternativi.

ART. 10 - DEROGHE

Per casi particolari o per le Aziende operanti nel settore dei servizi di carattere pubblico (nella fattispecie Enel, Telecom, Padania Acque, ecc....), si derogherà al presente regolamento rilasciando di volta in volta il relativo nullaosta nel quale saranno fissate le eventuali prescrizioni che l'ufficio tecnico comunale riterrà necessarie alla salvaguardia del suolo pubblico.

In caso di guasti che necessitino un intervento di riparazione urgente (fughe di gas, acqua, ecc.), sarà consentito che la richiesta, come sopra descritta, che resta in ogni caso obbligatoria, sia presentata il giorno stesso dell'intervento dandone però comunicazione al Comune che rilascerà un'autorizzazione provvisoria.

Nei giorni di sabato o festivi la comunicazione del guasto e del successivo intervento dovrà essere inoltrata tramite fax o PEC; si dovrà poi provvedere alla formalizzazione della domanda il primo giorno lavorativo successivo.

Le richieste di deroga dovranno pervenire corredate di planimetria come indicato al precedente art. 4. Eventuali abusi per mancata ottemperanza al presente regolamento, ad altri regolamenti locali o alle prescrizioni dell'autorizzazione, comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 11.

ART. 11 - SANZIONI

Chi disattenderà le norme del presente regolamento ed inizierà arbitrariamente opere su aree pubbliche o uso pubblico senza le prescritte autorizzazioni come previste all'art. 5, sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria a norma dell'art 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000¹ e dell'art. 16 della L. n. 689/1981², da € 75,00 ad € 500,00 secondo i criteri previsti dalla citata L. n. 689/1981.

Alla sanzione prevista al comma 1° del presente articolo, consegue la sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione o del soggetto obbligato in solido, secondo le indicazioni operative predisposte con ordinanza dell'ufficio competente o del Sindaco nei casi di necessità ed urgenza.

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti in ordinanza, i lavori verranno eseguiti d'ufficio, con addebito di tutte le spese sostenute, direttamente detraibili dall'importo versato in fidejussione, o in caso di ammanco pecuniario, anche mediante riscossione coattiva delle somme anticipate per l'esecuzione dei lavori stessi.

¹ Art. 7-bis Sanzioni amministrative 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. ((1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.)) 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa e' individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

² Art. 16. (Pagamento in misura ridotta) E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo , oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. ((45)) Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.(8) ----- AGGIORNAMENTO (8) Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (in S.O. n. 74, relativo alla G.U. 18/5/1992, n.114) ha disposto (con l'art.231) l'abrogazione legge 24 novembre 1981 n. 689 art. 16 secondo comma, per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. ----- AGGIORNAMENTO (45) Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "In deroga all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le violazioni delle misure di cui all'articolo 33 e 162, comma 2-bis, del medesimo Codice, che, alla data di applicazione del Regolamento, risultino non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, e' ammesso il pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del minimo edittale. Fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente gia' adottati, il pagamento potra' essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

SEZIONE II
ESECUZIONE LAVORI SU SEDI STRADALI FINALIZZATI ALLA POSA DI CAVI IN FIBRA OTTICA E
MODALITA' DI CONCESSIONE

ART.12 – CONCESSIONE DELL'USO DI INFRASTRUTTURE COMUNALI

La posa di nuove reti di comunicazione elettronica nelle infrastrutture di proprietà o comunque di competenza del Comune è soggetto a specifica convenzione di diritto d'uso, regolante i rapporti tra le parti, di durata massima decennale, rinnovabile per un eguale o diverso arco temporale su richiesta dell'operatore interessato, fatto salvo l'adeguamento economico degli oneri ad essa associati (canoni , depositi , cauzionali , ...) , in coerenza con i principi della normativa vigente , del presente regolamento ed a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie, senza ritardi ingiustificati.

Nel caso in cui più operatori intendessero utilizzare le medesime infrastrutture comunali per la posa delle proprie reti, gli operatori si impegnano ad accordarsi; in caso di mancato accordo, il Comune concederà l'uso dell'infrastruttura all'operatore che offrirà le condizioni più vantaggiose per l'amministrazione sia sotto il profilo economico che logico.

Tenuto conto che i servizi per cui le infrastrutture sono state costruite sono da considerare prevalenti rispetto al servizio "ospite" (fibra ottica, banda larga, ...), la convenzione di cui al primo paragrafo del presente articolo dovrà, tra l'altro, riportare specifica clausola "liberatoria" così formulata; "se per esigenze manutentive del Comune o delle Società gestori dovesse essere danneggiato involontariamente il cavo e/o i cavi in fibra ottica della rete di comunicazione elettronica, eventuali oneri e costi di riparazione faranno capo esclusivamente all'operatore".

L'Amministrazione si riserva, a sua discrezione e per motivi di pubblico interesse, di non concedere l'uso di infrastrutture comunali libere o di concedere, in caso di disponibilità, la medesima infrastruttura a più operatori.

La convenzione stabilirà, fra l'altro, che l'operatore che ha in concessione d'uso infrastrutture di proprietà Comunale dovrà:

- a) Tenere un registro delle date e dei nomi dei tecnici che accedono alle infrastrutture e delle operazioni da questi svolte;
- b) Utilizzare solo personale con adeguate competenze;
- c) Usare strumenti adatti per l'apertura dei pozzetti, delle scatole di giunzione, di distribuzione e di derivazione. Terminato l'intervento, i pozzetti devono essere lasciati puliti;
- d) Disporre di un servizio di pronto intervento continuato, di cui dare tempestiva informazione agli uffici comunali;
- e) Consentire al Comune o alle Società/Enti gestori l'accesso in ogni momento ai pozzetti di ispezione e a tutte le altre parti di infrastrutture municipali utilizzate dall'operatore;

- f) Al termine dell'utilizzazione delle infrastrutture comunali, l'operatore dovrà, entro 30 giorni, liberarle di ogni cosa di sua proprietà e ripristinare la situazione preesistente. Ogni costo relativo resterà a suo carico;
- g) Rispettare i vincoli e le limitazioni dettate dagli articoli 8 e 9 del presente regolamento e, in generale, dagli altri regolamenti comunali vigenti, da parte dei concessionari del sottosuolo" e dalle norme di settore, in particolare per garanzie, fidejussioni, modalità di ripristino, ecc.

Il tutto fatti salvi i diritti di terzi.

ART.13 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La domanda per l'uso delle infrastrutture comunali da presentare al Comune per le proprie valutazioni di competenza dovrà contenere almeno i seguenti elementi, conformemente all'Allegato 13, modello "C", del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche":

1. Planimetria in scala 1: 500 o 1: 1000 riportante il tracciato di posa della rete di comunicazione elettronica (e/o degli eventuali nuovi cavidotti) e la posizione di tutti i manufatti di pertinenza della rete (pozzetti, armadietti, ecc.) esistenti e da posare;
2. Particolari costruttivi in scala 1:25 dei manufatti, delle eventuali sezioni di scavo e di eventuali attraversamenti stradali riportanti le quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti e dei manufatti. In particolare gli armadietti dovranno essere progettati per contenere tutte le apparecchiature necessarie, compresi i quadri e i contatori elettrici, e idonei ad ospitare anche eventuali altri operatori di telecomunicazioni; non sono ammessi sopralzi o armadietti affiancati.
3. Relazione illustrativa dell'intervento riportante le caratteristiche della rete, degli apparati e dei manufatti di pertinenza, ecc. nonché l'analisi tecnica delle eventuali interferenze con i sottoservizi esistenti e le eventuali opere di protezione delle stesse, con particolare riferimento alle intersezioni. In detta relazione dovrà essere inoltre dichiarata la conformità dell'intervento progettato alle normative di settore;
4. Cronoprogramma di realizzazione della rete e della sua eventuale progettata estensione geografica nel triennio, comprensivo di dettagli grafici;
5. La preventiva accurata verifica tecnica tronco per tronco circa (e questo non in termini esaustivi):
 - Il limite di capacità di contenimento dei cavidotti per la quale è possibile la normale gestione degli impianti senza oneri aggiuntivi;
 - Il mantenimento degli spazi adeguati per il passaggio di ulteriori cavi nel caso di ampliamenti degli impianti;
 - Le interferenze con altri sottoservizi; ecc.

- Nel caso di posa reti di comunicazione elettronica nelle infrastrutture comunali in gestione (quali ad esempio i collettori fognari), motivato nulla osta della società gestore.

Il Comune, in relazione alla specificità di ciascun intervento, si riserva di richiedere ulteriori documenti.

Il Comune, in relazione alla documentazione presentata, approva o non approva in tutto o in parte il progetto di intervento acquisendo un parere di massima da tutti gli Uffici Comunali che abbiano competenza in materia in particolare dagli Uffici tecnici.

ART.14 - GARANZIE

A titolo di garanzia su eventuali danni causati sulla infrastruttura comunale e per tutta la durata della convenzione, l'operatore dovrà presentare idonea fideiussione per l'importo di € 1.000,00 per chilometro (o frazione) di infrastruttura in concessione d'uso. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile.

ART.15 – PROCEDURE PER SPOSTAMENTI O DISMISSIONI DELLE INFRASTRUTTURE

Sono a carico dell'operatore gli oneri per la realizzazione di eventuali raccordi/collegamenti tra diverse linee non comunicanti tra loro (es. per interruzione di cavidotti al servizio di distinti centralini di alimentazione degli impianti i.p.).

La realizzazione di scavi in sede stradale o su altre aree comunali è soggetta ad autorizzazione.

La manomissione delle viabilità, delle infrastrutture e delle aree comunali comporta l'obbligo da parte dell'operatore di ripristino delle stesse a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni impartite nell'autorizzazione e dai Regolamenti comunali vigenti da parte dei concessionari del sottosuolo".

Alla scadenza della convenzione d'uso e, comunque, in ogni caso in cui termini la loro utilizzazione l'operatore dovrà, entro 30 (trenta) giorni, liberarle di ogni cosa di sua proprietà e ripristinare la situazione preesistente, salvo diverso accordo con il Comune; ogni costo relativo resta a carico dell'operatore.

Qualora, a seguito di opere intraprese dall'Amministrazione Comunale su strade e piazze comunali o di uso pubblico e relative pertinenze o su opere comunali in genere, sia necessario spostare, rimuovere o comunque modificare infrastrutture di proprietà Comunale in uso ad un operatore, quest'ultimo dovrà provvedere in conseguenza su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale e senza alcun onere per quest'ultima.

Il Comune dovrà richiedere gli spostamenti con un preavviso non inferiore a mesi 2 (due) fatti salvi i casi di forza maggiore.

Nell'effettuare spostamenti di percorso, il Comune si renderà disponibile a consentire agli operatori interessati, a loro spese, la posa di infrastrutture provvisorie per garantire le loro esigenze e la continuità del servizio, fermo restando che il Comune non sarà responsabile per eventuali disservizi.

In caso di inerzia dell'operatore il Comune, previa diffida ad adempire, potrà eseguire direttamente gli interventi necessari addebitando le spese e gli eventuali danni all'operatore.

ART.16 – DANNI E PENALI

Nel caso di danni arrecati alle infrastrutture preesistenti, il Comune ordinerà all'operatore e/o ai suoi aventi causa l'immediato rifacimento a regola d'arte; se entro il termine fissato nell'ordinanza non verrà effettuata la messa in pristino a regola d'arte verrà incamerata la relativa parte della fideiussione che dovrà essere reintegrata entro 30 giorni pena la decadenza della convenzione e l'incameramento di tutta la fideiussione da parte della Amministrazione.

È fatto salvo il risarcimento del danno.

ART.17 - ONERI

Gli oneri connessi al conferimento dei diritti di passaggio o all'accesso e all'uso delle infrastrutture di posa esistenti sono determinati tenendo conto di quanto segue:

- a) posando i cavi in fibra ottica nelle infrastrutture comunali esistenti, si va ad "ostacolare" l'operatività della manutenzione dei servizi con maggiori oneri a carico del Comune;
- b) l'equo indennizzo previsto dalla normativa a carico degli operatori per l'accesso alle infrastrutture, tiene conto anche di eventuali spese aggiuntive sostenute direttamente od indirettamente dal Comune per la fornitura dell'accesso ed è comunque tale da non determinare alcun onere aggiuntivo a carico del Comune stesso;
- c) la misura dell'equo indennizzo ritenuto congruo in relazione a quanto sopra esposto per l'utilizzo delle infrastrutture non è inferiore a € 4,34 una tantum per metro lineare di infrastrutture utilizzata. È facoltà dell'operatore offrire al Comune indennizzi maggiori;
- d) l'importo dell'equo indennizzo dovrà essere corrisposto mediante versamento in unica soluzione presso la tesoreria Comunale nei modi indicati nella convenzione;
- e) successive richieste non saranno sottoposte ad ulteriore stipula di convenzione;
- f) dovrà essere corrisposto l'importo calcolato come dalla presente e allagata una dichiarazione di accettazione di quanto contenuto nella stessa;

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la stipula di una nuova convenzione qualora lo ritenesse necessario.

Sono a carico dell'operatore:

a) eventuali costi per la messa fuori esercizio di linee e reti tecnologiche, necessaria per la posa o per la manutenzione delle reti di comunicazione elettronica; nel caso di manutenzioni straordinarie delle infrastrutture comunali l'operatore, su richiesta del Comune, è tenuto ad attivare l'eventuale servizio sostitutivo, senza alcun indennizzo da parte dell'Ente;

b) le spese per la redazione e sottoscrizione della convenzione (bolli, diritti, spese, registrazioni, ...);

c) le spese di sopralluogo così stabilite:

1. assistenza di un operaio per apertura/chiusura pozzetti, verifica capacità infrastrutture , ecc... 35,00 €/h

2. assistenza di un tecnico per rilievi infrastrutture esistenti 60,00 €/h.

Le convenzioni possono stabilire altresì l'esenzione, anche parziale, dal pagamento degli oneri di cui al presente articolo per articolo casi, ed in particolare qualora:

l'operatore nella realizzazione dell'intero progetto debba posare propri cavidotti, il Comune potrà richiedere la posa gratuita di un ulteriore cavidotto da cedere gratuitamente al Comune per esigenze e usi istituzionali; tale eventualità verrà normata in convenzione.

ART.18 – OCCUPAZIONI ABUSIVE

Non è ammessa la posa di reti di telecomunicazioni elettronica all'interno delle infrastrutture di proprietà del Comune di Casalmaggiore senza l'assenso preliminare del Comune stesso e la conseguente stipula della convenzione di cui al precedente art. 12.

Ogni occupazione non assentita nei modi sopra richiamati è considerata a tutti gli effetti abusiva; il Comune, accerterà l'occupazione abusiva, l'operatore, accordandogli un congruo termine per la rimozione delle apparecchiature ovvero per la realizzazione dell'occupazione, ove la stessa risulti possibile; trascorso inutilmente il termine accordato il Comune provvederà al ripristino del bene occupato abusivamente con oneri a carico dell'operatore, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare a salvaguardia dei diritti del Comune e per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia.